



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA
PROVINCIA DI COMO

**REGOLAMENTO
SULLE MODALITA'
DI PRESENTAZIONE
E DI ESAME DELLE
PETIZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 37 del 11.12.2023

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 69 del vigente Statuto comunale, disciplina le modalità di presentazione e di esame delle petizioni agli Organi di governo del Comune nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.
2. Esse vengono esaminate dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza.

Art. 2

Numero minimo di firme e promotori

1. La petizione, corredata da chiara e adeguata motivazione, deve essere sottoscritta:
 - a) dagli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) dai cittadini residenti nel Comune da almeno tre anni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. È richiesto un numero minimo di centocinquanta sottoscrizioni.
3. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori. Questi ultimi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione. In mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

Art. 3

Raccolta delle firme

1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.
2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e gli estremi del documento di riconoscimento.
3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.

Art. 4

Autenticazione delle firme

1. Le firme dei sottoscrittori della petizione non devono essere autenticate.

Art. 5

Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità

1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale.
2. Il Segretario Generale, o funzionario delegato, accerta il numero delle sottoscrizioni, la regolarità delle relative autenticazioni e l'appartenenza dei presentatori alle categorie di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni, sono tempestivamente comunicate dalla Segreteria Generale agli interessati per la

regolarizzazione cui rimane subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta. Se la regolarizzazione non è effettuata entro 10 giorni dalla richiesta del Comune, le suddette sottoscrizioni non vengono tenute in considerazione.

Successivamente il Segretario Generale si pronuncia circa l'ammissibilità della petizione.

4. In caso di dichiarata inammissibilità, il Sindaco, nei successivi 10 giorni dalla comunicazione del Segretario generale, dovrà dare comunicazione motivata al primo dei presentatori che hanno sottoscritto la petizione

Art. 6

Trattazione della petizione

1. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio attraverso la competente Commissione consiliare, ove istituita, possono invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni.
2. Ai fini istruttori, ove necessario, richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli Uffici e Servizi comunali competenti per materia.
3. La proposta corredata delle eventuali valutazioni tecniche è trasmessa al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale ed è iscritta all'ordine del giorno entro trenta giorni.
4. La data della seduta in cui l'argomento sarà trattato viene tempestivamente comunicata ai promotori.

Art. 7

Decisione

1. Il Sindaco, la Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 90 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del protocollo apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale.
2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva.
3. Per le pronunce del Consiglio Comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste per la trattazione delle mozioni.

Art. 8

Comunicazione

1. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del Segretario Generale o del funzionario delegato.
2. La decisione viene pubblicata all'Albo Pretorio. Tale decisione deve essere adeguatamente pubblicizzata anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione di massa, ivi compresi quelli informatici.